

-SCOMPARSATA, ASSENZA, DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

SCOMPARSATA.

Quando una persona, allontanandosi dal suo ultimo domicilio o dal luogo di ultima residenza, non dia più notizie di sé, in modo che si ignora se sia ancora in vita, la si considera scomparsa. In tal caso il Tribunale-su istanza degli interessati, o dei presunti successori legittimi o del Pubblico Ministero, può nominare un curatore allo scopo di provvedere alla conservazione del patrimonio, che verrà gestito dal curatore in via del tutto ordinaria.

Non si provvede alla nomina del curatore nei seguenti casi:

- Se lo scomparso è un minore o un interdetto, saranno rispettivamente i genitori o il tutore a provvedere alla cura del patrimonio, essendo gli stessi legali rappresentanti dello scomparso.
- Se esiste un procuratore a cui lo scomparso ha attribuito la facoltà di agire per suo conto e in suo nome.

Allo scomparso è precluso ricevere eredità o acquisire altri diritti e, qualora venga aperta una successione in suo favore, la stessa sarà devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in sua assenza (art. 70 cod.civ.).

ASSENZA

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, il Tribunale dell'ultimo domicilio o residenza della persona scomparsa, su ricorso degli interessati (presunti eredi testamentari o per legge, legatari), può emettere sentenza di dichiarazione di assenza, che consente ai presunti eredi l'immissione nel possesso temporaneo dei beni della persona assente, amministrandoli, godendone i frutti, con l'obbligo di conservare il patrimonio per restituirlo all'assente nel caso che ritorni (art. 49 e 50 cod.civ.). Gli immessi nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, tranne per necessità o utilità evidente riconosciuta dal Tribunale, il quale con opportuna autorizzazione, disporrà circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate. Se la persona dichiarata assente ritorna, i beni le

saranno restituiti nello stato in cui si trovano.

La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio e il coniuge dell'assente separato, al quale non sia stata addebitata la separazione, ha diritto all'assegno di mantenimento.

L'immissione temporanea ^{NEL} in possesso dei beni dev'essere preceduta dalla formazione del loro inventario e, ai beneficiari può essere imposta una cauzione dal Tribunale.

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

Trascorsi 10 anni dal giorno in cui la persona ha cessato di dare notizie di sé, si presume che sia morta e chi ha interesse può chiedere al Tribunale la dichiarazione di morte presunta; si tratta di una sentenza che crea una finzione giuridica: lo scomparso si considera morto. Dal punto di vista patrimoniale, la sentenza produce gli stessi effetti della morte e, pertanto, i potenziali eredi subentrano definitivamente nel possesso dei beni, ottenendo la loro piena disponibilità.

Il coniuge del presunto morto può risposarsi, come se il matrimonio fosse sciolto a causa di morte accertata. Se però il morto presunto ricompare, il nuovo matrimonio è considerato nullo, fatti salvi i diritti degli eventuali figli nati dalla seconda unione, che restano legittimi. Se invece si accerta la vera morte, posteriore al secondo matrimonio, la nullità non può essere pronunciata (art.68 comma 2°).

In caso di ricomparsa del presunto morto gli effetti della dichiarazione giudiziale cessano ex nunc (da adesso in poi) e costui potrà recuperare i suoi beni risultanti dall'inventario effettuato al momento dell'immissione nel possesso e non consumati o alienati senza reimpiego, nello stato in cui si trovano.

Se la persona scomparsa o assente fosse un minorenne, la dichiarazione di morte presunta non può essere dichiarata prima che siano trascorsi 9 anni dal raggiungimento della maggiore età (in pratica quando avrà 27 anni, essendo la maggiore età fissata in 18 anni).